

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA <...>

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata <...>.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in <...>, presso <...>.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa, con particolare riferimento alla pratica dell'attività calcistica e dell'atletica leggera. A tale scopo l'Associazione potrà organizzare campionati, manifestazioni sportive e ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione dell'attività calcistica e dell'atletica. Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci. L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) e della FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIGC e della FIDAL dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è composta da soci fondatori ed effettivi. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro sono esenti dall'impegno di versare la quota sociale, hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo 2 anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- dai contributi di Enti e Associazioni;
- dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere;
- dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'Associazione.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 7 - Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e a ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla FIGC, dalle Federazioni e dagli organismi sportivi nazionali ai quali l'Associazione aderisce.

Art. 8 - Decadenza dei soci

I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre 10 giorni dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei

componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce l'ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 9 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in via ordinaria e straordinaria.

Art. 12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il <...> di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio direttivo, la convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di <...>. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta

il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 14 del presente statuto. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 14 del presente statuto:

- l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art. 16 del presente statuto);
- l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali modifiche;
- la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione;
- la delibera dello scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto.

Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 14 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro <...> giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'Albo dell'Associazione almeno <...> giorni prima della data di convocazione.

Art. 15 - Validità assembleare

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza, metà più uno, dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 16 - Modifiche statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei quattro quarti dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.

Art. 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta. Il Consiglio direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 18 - Dimissioni

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

Art. 20 - Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
- redigere i regolamenti per le attività sportive;
- assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- provvedere al tesseramento dei soci alla FIGC, entro i termini fissati annualmente dalla Federazione stessa.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente e il Consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione dell'Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Art. 22 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 23 - Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

Art. 24 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli direttivi di altre società affiliate alla FIGC.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.

Art. 25 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 26 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

Art. 27 - Trasformazione

L'Assemblea potrà deliberare a maggioranza qualificata la trasformazione dell'Associazione in società di capitali.

Art. 28 - Clausola compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte a un Collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente questi viene designato dal Presidente del Comitato regionale FIGC di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione dall'Associazione. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei quattro quinti dei soci fondatori, dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci esprimenti un solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devoluti a Enti affini o alla FIGC o a Enti di beneficenza.

Art. 30 - Provvedimenti disciplinari della FIGC

L'Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FIGC.

Art. 31 - Vincolo di giustizia

L'Associazione dal momento della filiazione, e i soci dal momento del tesseramento alla FIGC, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, previsti nello statuto e nei regolamenti della FIGC.

Art. 32 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto e ai regolamenti della FIGC e, in difetto di essi, alle norme del codice civile in materia di Associazione.